

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO - FINANZIARIA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL PROGETTO DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016"

In data 1 agosto u.s. è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo a modalità e criteri di ripartizione degli incentivi di cui al progetto di Regolamento Regionale recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Il Progetto di Regolamento di cui sopra adegua l'ordinamento regionale alla normativa nazionale esplicitata nel titolo, tramite un complesso di disposizioni contenenti principi, criteri e modalità da osservare per l'erogazione ai dipendenti regionali degli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 "*Codice dei contratti pubblici*" per l'espletamento di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture.

Il provvedimento proposto abroga il regolamento regionale n. 2 del 2016 "*Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016*", fatti salvi i casi in cui, secondo esplicita previsione del nuovo testo, residua un margine per la sua applicazione.

Il regolamento in esame, disciplinando criteri e modalità tecnico-operative di verifica dei presupposti sostanziali e procedurali dell'erogazione di risorse già stanziata nelle previsioni di spesa riferite ad opere e lavori pubblici ed all'acquisizione di servizi e forniture, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli obiettivi dell'intervento si possono così sintetizzare: consentire l'erogazione al personale regionale coinvolto degli incentivi riguardanti le funzioni tecniche espletate ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni e secondo i presupposti previsti, recependo le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, così come stabilito dalla stessa norma, e chiarendo - vista la successione temporale delle disposizioni in materia - quali sono le attività soggette, secondo i principi generali dell'ordinamento e la loro qualificata interpretazione, all'applicazione delle nuove o delle pregresse regole.

A tal fine, il nuovo regolamento recepisce gli aggiornamenti recati dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che ha abrogato l'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ridisciplinando il riconoscimento del beneficio, ora riferito anche all'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, e mutando la tipologia di attività oggetto di incentivazione e i relativi percettori (i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dalla norma e i loro collaboratori), con un significativo spostamento dell'ambito di applicazione dell'istituto da quello della progettazione a quello della programmazione della spesa e di governo delle procedure di appalto.

La neutralità finanziaria degli effetti del provvedimento in esame consegue direttamente dal fatto che le risorse da ripartire per le finalità incentivanti sono già definite, nella percentuale massima del 2 per cento, al momento della pianificazione economica degli interventi e l'applicazione del regolamento proposto può solo modificare al ribasso tale percentuale, in sede di quantificazione effettiva delle somme da destinare agli aventi diritto.

Inoltre, taluni dei contenuti del provvedimento possono essere inquadrati come parte di una *spending review*:

- la destinazione all'incentivazione individuale di una percentuale delle risorse del fondo e non della sua intera dotazione;
- l'esclusione dei dirigenti dal novero dei beneficiari;
- la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme;

– il limite agli incentivi che si possono complessivamente corrispondere nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni.

Per le motivazioni sopra indicate, **l'ipotesi di CCDI relativo a modalità e criteri di ripartizione degli incentivi di cui al progetto di Regolamento Regionale recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sottoscritto il 1° agosto 2019 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**